

Sfrutta la detrazione fiscale

Acquistando i tuoi infissi entro il 31 dicembre 2013, potresti accedere alla detrazione fiscale del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici.

Ecco quanto prevede l'art. 14 del decreto legge n. 63 che innalza il valore delle detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico dal 55% al 65% e le proroga fino al 31 dicembre 2013 per i casi ordinari.

Nel caso degli interventi sulle parti comuni dei condomini la proroga è stata portata al 30 giugno 2014.

Resta al 50% il bonus per le ristrutturazioni, che viene però prorogato anch'esso fino al 31 dicembre 2013.

Come tutti i decreti legge il DL n. 63/2013 entra immediatamente in vigore a partire dal 6 giugno 2013

Il nuovo decreto legge sulla Detrazione 65% si pone cinque obiettivi, così sintetizzabili:

1. la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
2. lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
3. il sostegno alla diversificazione energetica;
4. la promozione della competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;
5. il conseguimento degli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale.

La detrazione spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:

- interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
- interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, in un'apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la

sostituzione dei portoni d'ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre

- l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro. Il Dl 63/2013 ha escluso dal beneficio del 65% le spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia e quelle per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 26 gennaio 2010

Tabella

● Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m^2K)

Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Chiusure apribili e assimilabili (**)
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,54	0,32	0,60	3,7
B	0,41	0,32	0,46	2,4
C	0,34	0,32	0,40	2,1
D	0,29	0,26	0,34	2,0
E	0,27	0,24	0,30	1,8
F	0,26	0,23	0,28	1,6

(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno.
 (***) Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi.

La Legge

Art. 14

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Sgravi fiscali sull'acquisto di nuovi Serramenti

Rilasciamo ai nostri clienti la certificazione necessaria a ottenere la detrazione fiscale del 50% oppure 65%.

L'agevolazione consiste nella detrazione dall'Irpef del 65% delle spese per interventi che migliorino le prestazioni energetiche dell'edificio, oppure 50% delle spese per interventi di semplice sostituzione, quindi attraverso la sostituzione degli elementi esistenti.

E' possibile ottenere l'agevolazione anche per scuri e persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l'infisso) e i suoi accessori, purchè tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro).

Per usufruire dell'agevolazione è necessario acquisire la documentazione di certificazione o di qualificazione energetica dell'infisso, quest'ultimo verrà rilasciato dalla Ns. ditta solo dopo l'effettivo saldo dei lavori.

Bisogna poi trasmettere all'enea (attraverso il sito internet www.acs.enea.it) entro 90 giorni dalla fine dei lavori la documentazione necessaria: ovvero i dati contenuti nella documentazione di certificazione energetica, la scheda informativa relativa agli interventi realizzati e la ricevuta di pagamento effettuata tramite bonifico bancario o altre forme di finanziamento.

Qualora la complessità dei lavori non trovi adeguata descrizione negli schemi disponibili sul sito internet dell'Enea, la documentazione può essere inviata, entro 90 giorni dalla fine lavori a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad Enea, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: detrazioni fiscali-riqualificazione energetica.